



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/254 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/256 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia** 20
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/257 della Commissione, del 13 febbraio 2019, recante duecentonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda** 34

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2019 del comitato misto UE-Svizzera, del 29 gennaio 2019, che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2019/258]** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/254 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2018

relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che è stata estesa a specifici paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.
- (2) Gli accordi ad alto livello sull'adeguamento dell'estensione indicativa delle mappe della rete globale TEN-T e sull'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale sono stati firmati tra l'Unione e i paesi del partenariato orientale (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina) il 24 novembre 2017. L'accordo ad alto livello tra l'Unione e la Georgia è stato firmato il 18 luglio 2018. Gli accordi riguardano le linee delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti. L'adeguamento delle mappe indicative della rete globale e, in particolare, l'identificazione della rete centrale indicativa dovrebbero permettere all'Unione di orientare meglio la cooperazione con i paesi del partenariato orientale interessati.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 348 del 20.12.2013, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO


L'allegato III è così modificato:

- 1) nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.3 e 15.4 riguardanti la Repubblica d'Armenia):



«15.3 Mappe indicative della rete centrale della Repubblica d'Armenia, ferrovie
 Rete globale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete centrale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Repubblica d'Armenia

15




Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
	Ferrovia convenzionale / completata		Ferrovia ad alta velocità / completata		Aeroporto		Ferrovia convenzionale / da adeguare		Porto		TFS
	Ferrovia convenzionale / pianificata		Ferrovia da adeguare a ferrovia ad alta velocità		Porto		Ferrovia ad alta velocità / pianificata		TFS		



15.4 Mappe indicative della rete centrale della Repubblica d'Armenia, strade Rete centrale & rete globale: strade, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
Rete dei trasporti del partenariato orientale: Repubblica d'Armenia

15



Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
	Strada / completata		Strada / da adeguare		Porto		TFS		Aeroporto		
	Strada / pianificata										

2) nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaijan, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.5 e 15.6 riguardanti l'Azerbaijan):



«15.5 Mappe indicative della rete centrale dell'Azerbaijan, ferrovie
 Rete globale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete centrale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
Rete dei trasporti del partenariato orientale: Azerbaijan

15




Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
	Ferrovia convenzionale / completata		Ferrovia convenzionale / da adeguare		Ferrovia ad alta velocità / completata		Ferrovia da adeguare a ferrovia ad alta velocità		Aeroporto		Porto
	Ferrovia convenzionale / pianificata		Ferrovia ad alta velocità / pianificata		TFS		TFS				



15.6 Mappe indicative della rete centrale dell'Azerbaijan, strade
 Rete globale e rete centrale: strade, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e
 aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Azerbaijan

15



Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
Strada / completata				Strada / da adeguare				Strada / pianificata			
Porto				TFS				Aeroporto			

3) nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.7 e 15.8 riguardanti la Georgia):



«15.7 Mappe indicative della rete centrale della Georgia, ferrovie
 Rete globale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete centrale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Georgia

15



Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
Ferrovia convenzionale / completata	Ferrovia convenzionale / da adeguare	Ferrovia ad alta velocità / completata	Ferrovia da adeguare a ferrovia ad alta velocità	Aeroporto	Porto	Aeroporto	Porto	Aeroporto	Porto	Aeroporto	Porto
	Ferrovia convenzionale / pianificata	Ferrovia ad alta velocità / pianificata			TFS		TFS		TFS		TFS



15.8 Mappe indicative della rete centrale della Georgia, strade
 Rete globale e rete centrale: strade, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e
 aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Georgia

15



Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
		Strada / completata	Strada / da adeguare		Porto		Aeroporto		TFS		
		Strada / pianificata									


TENtec»

4) nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.3 e 16.4 riguardanti la Bielorussia):



«16.3 Mappe indicative della rete centrale della Georgia, ferrovie
 Rete globale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete centrale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Bielorussia


16



Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
	Ferrovia convenzionale / completata		Ferrovia convenzionale / da adeguare		Ferrovia convenzionale / pianificata		Ferrovia ad alta velocità / completata		Ferrovia da adeguare a ferrovia ad alta velocità		Ferrovia ad alta velocità / pianificata
	Aeroporto		Porto		TFS						



16.4 Mappe indicative della rete centrale della Bielorussia, strade
 Rete globale e rete centrale: strade, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e
 aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Bielorussia




Globale		Centrale		Globale		Centrale	
Strada / da adeguare	Strada / completata	Porto	Porto	Aeroporto	Aeroporto	TFS	TFS
Strada / pianificata	Strada / da adeguare						

5) nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.5 e 16.6 riguardanti la Repubblica di Moldova):



«16.5 Mappe indicative della rete centrale della Repubblica di Moldova, ferrovie
 Rete globale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete centrale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Repubblica di Moldova

16




Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale							
	Ferrovia convenzionale / completata		Ferrovia convenzionale / da adeguare		Ferrovia convenzionale / pianificata		Ferrovia ad alta velocità / completata		Ferrovia da adeguare a ferrovia ad alta velocità		Ferrovia ad alta velocità / pianificata		Aeroporto		Porto		TFS

6) nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.7 e 16.8 riguardanti l'Ucraina):



«16.7 Mappe indicative della rete centrale dell'Ucraina, ferrovie
 Rete globale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete centrale: ferrovie, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Ucraina


16



Globale		Centrale		Globale		Centrale		Globale		Centrale	
	Ferrovia convenzionale / completata		Ferrovia ad alta velocità / completata			Aeroporto			Porto		TFS
	Ferrovia convenzionale / da adeguare		Ferrovia da adeguare a ferrovia ad alta velocità			Porto			TFS		
	Ferrovia convenzionale / pianificata		Ferrovia ad alta velocità / pianificata								



16.8 Mappe indicative della rete centrale dell'Ucraina, strade
 Rete globale e rete centrale: strade, porti, terminali ferroviario-stradali (TFS) e
 aeroporti
 Rete dei trasporti del partenariato orientale: Ucraina



Globale		Centrale			Globale		Centrale		
				Strada / completata					Porto
				Strada / da adeguare					TFS
				Strada / pianificata					Aeroporto

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/255 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2019**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, e l'articolo 115, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione. A seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ alla parte III, titolo III, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il titolo del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e il titolo del capo II di tale regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (2) Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e per motivi di semplificazione, la prescrizione che il nome di uno strumento finanziario comprenda un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi strutturali e d'investimento europei («fondi SIE») dovrebbe essere soppressa. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, i destinatari finali degli strumenti finanziari devono tuttavia essere informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE. La soppressione dell'obbligo di indicare il nome di uno strumento finanziario non ha pertanto un'incidenza sulle prescrizioni in materia di visibilità e comunicazione a livello di sostegno ai destinatari finali. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione stabilisce il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari disciplinati dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha modificato alcune di tali disposizioni.
- (4) All'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova opzione di attuazione per combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, come ulteriormente disposto nel nuovo articolo 39 bis. È pertanto necessario includere questa opzione di attuazione nella sezione relativa alla descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione, nonché includere nuovi campi di dati nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore, al fine di evidenziare i contributi dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tali contributi con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GUL 223 del 29.7.2014, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 5).

- (5) All'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È pertanto necessario rispecchiare tale chiarimento mediante l'inclusione, nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari che riguarda l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e, se del caso, degli organismi di attuazione di un fondo di fondi, di questo tipo di organismo che attua gli strumenti finanziari.
- (6) Fatta salva una gestione attiva della tesoreria, l'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente il finanziamento degli interessi negativi che sono stati generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 a partire da risorse rimborsate allo strumento finanziario. È pertanto necessario allineare gli obblighi in materia di trasmissione di informazioni a questa nuova disposizione. Tale allineamento dovrebbe avvenire nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa agli importi rimborsati agli strumenti finanziari a fronte di investimenti.
- (7) Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È pertanto necessario allineare a tale più chiara disposizione la formulazione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari nella sezione che riguarda gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis.
- (8) All'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 gli obblighi riguardanti la relazione sugli strumenti finanziari sono stati razionalizzati al fine di evitare talune ripetizioni. È quindi necessario razionalizzare le informazioni richieste nel campo di dati 40 alla luce degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. È inoltre necessario spostare nel titolo VII del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari l'obbligo di comunicare il valore degli investimenti azionari rispetto all'anno precedente disciplinati dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e di garantire la coerenza con i sistemi di trasmissione di informazioni già definiti dalle autorità di gestione, lo spostamento del campo di dati 40 nel titolo VII, al fine di garantire la coerenza con il corrispondente riferimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non dovrebbe determinare una sua rinumerazione anche se sarebbe opportuno allineare il titolo a tale articolo.
- (9) Al fine di evitare la duplicazione di talune prescrizioni e di conformarsi agli obblighi di trasmissione di informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il riferimento al valore degli investimenti e delle partecipazioni è soppresso dalla sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore.
- (10) A seguito delle modifiche degli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 di cui ai considerando da 3 a 9, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi SIE.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati»;

2) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VISIBILITÀ RELATIVE ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL'EMBLEMA DELL'UNIONE E PER LA DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD»;

3) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il nome "Unione europea" è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.»;

4) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:

1) il campo di dati 7.2 è sostituito dal seguente:

«7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»;
------	--

2) è aggiunto un nuovo campo di dati 7.3:

«7.3	Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»;
------	--

3) il campo di dati 10 è sostituito dal seguente:

«10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione finanziaria»;
-----	---

4) il titolo III è sostituito dal seguente:

«III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

5) il campo di dati 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)»;
-------	---

6) il titolo VII è sostituito dal seguente:

«VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

7) il campo di dati 37 è sostituito dal seguente:

«37	Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;
-----	--

8) il campo di dati 37.1 è sostituito dal seguente:

«37.1	di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;
-------	--

9) è aggiunto un nuovo campo di dati 37.3:

«37.3	di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR);
-------	---

10) dopo il nuovo campo di dati 37.3 è inserito il seguente nuovo campo di dati 40:

«40	Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR);
-----	--

11) il titolo VIII è sostituito dal seguente:

«VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013];

12) è aggiunto un nuovo campo di dati 38.1A:

«38.1A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR);
--------	---

13) è aggiunto un nuovo campo di dati 38.2A:

«38.2A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR);
--------	--

14) è aggiunto un nuovo campo di dati 38.3A:

«38.3A	Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR);
--------	---

15) al titolo VIII, il campo di dati 40 è soppresso.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/256 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2019**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 101, quinto comma, l'articolo 106, secondo comma, e l'articolo 111, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽³⁾ definisce il formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto conformemente all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013. In considerazione delle modifiche apportate all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e a seguito dell'adozione da parte della Commissione della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ⁽⁵⁾, l'allegato II dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (2) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il formato del modello per il piano d'azione comune conformemente all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate agli articoli da 104 a 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i primi piani d'azione comuni e il contenuto dei piani d'azione comuni, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato IV dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma, e all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato V dovrebbe essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GUL 38 del 13.2.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946) (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

- (4) La tabella 4 A dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 include gli indicatori di output comuni per il Fondo sociale europeo («FSE») e per l'Iniziativa in favore dell'occupazione giovanile («IOG»). A seguito di modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ che definisce indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la tabella 4 A di cui all'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbe essere modificata di conseguenza. Poiché le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 si applicano dal 1° gennaio 2014, anche le modifiche della tabella 4 A dell'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2014.
- (5) L'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1299/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato X dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (6) La tabella di cui all'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 e la tabella di cui all'allegato X, parte B, punto 12, di tale regolamento, entrambe riguardanti le informazioni finanziarie per la valutazione dei progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali, si riferiscono alle spese «sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31 dicembre 2018» e «sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2023 e certificate alla Commissione». Né il regolamento (UE) n. 1303/2013 né il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ includono tale data limite per la certificazione delle spese ammissibili per quanto riguarda il conseguimento dei target intermedi e finali per gli indicatori finanziari. È opportuno rettificare di conseguenza dette tabelle. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i requisiti per la rendicontazione sui progressi compiuti in direzione dei target intermedi per gli indicatori finanziari, da includere per la prima volta nella relazione di attuazione annuale nel 2019, è necessario che tale rettifica si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.
- (7) Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o anteriormente, in conformità all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e le disposizioni del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

- 1) l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così rettificato:

- 1) l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 2) l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GUL 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 14 febbraio 2015.

L'allegato III, punto 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

1. al punto C.2, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ I servizi della Commissione hanno fornito agli Stati membri orientamenti per facilitare la valutazione quando gli investimenti in infrastrutture comportano aiuti di Stato. In particolare, i servizi della Commissione hanno predisposto griglie analitiche. La Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è stata pubblicata (C/2016/2946) (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). La Commissione invita gli Stati membri a utilizzare le griglie analitiche o altri metodi per spiegare perché ritengono che il sostegno non comporti la concessione di aiuti di Stato.»;

2. al punto C3, il titolo dell'ultima tabella è sostituito dal seguente:

«Metodo forfettario o metodo del tasso di cofinanziamento ridotto [articolo 61, paragrafo 3, lettera a), articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), e articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

3. al punto C.3, l'ultima tabella è sostituita dalla seguente:

		«Valore
1.	Costo ammissibile totale senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (in EUR, non attualizzato) [sezione C.1.12(C)]	<type='N' input='G'>
2.	Tasso forfettario per progetti generatori di entrate nette di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 1303/2013 o ad atti delegati o stabilito in base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), (FR) (%)	<type='N' input='M'>
3.	Costi ammissibili totali tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (in EUR, non attualizzato) = (1) × (1 - FR) (*) <i>Il contributo pubblico massimo deve rispettare le norme sugli aiuti di Stato e l'importo dell'aiuto totale concesso su indicato (se pertinente)</i>	<type='N' input='M'>

(*) In caso di metodo del tasso di cofinanziamento ridotto, questa formula non è applicabile (il tasso forfettario si riflette nel tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e quindi il finanziamento del FESR/FC si riduce) e il costo totale ammissibile è pari all'importo di cui al punto (1)»

4. al punto E.1.2, la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«⁽³⁾ Non si applica: (1) ai progetti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato secondo la definizione dell'articolo 107 del trattato (cfr. punto G1), ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013; (2) ai casi in cui si applica un tasso forfettario [articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), del regolamento (UE) n. 1303/2013] o un tasso di cofinanziamento ridotto [articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]; e (3) se la somma dei valori attuali dei costi operativi e di sostituzione è superiore al valore attuale delle entrate, il progetto non è considerato generatore di entrate, nel qual caso si possono ignorare le voci 7 e 8 e l'applicazione proporzionale delle entrate nette attualizzate dovrebbe essere fissata al 100 %.».

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

1. il punto A.8 è sostituito dal seguente:

«A.8. Tipo di PAC	() Normale () IOG () Primo PAC nell'ambito dell'IGJ (*) () Primo PAC nell'ambito della CTE (**) <i>[una sola risposta possibile]; <type='C' input='M'></i>
-------------------	--

(*) Primo piano d'azione comune presentato dallo Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, conformemente all'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(**) Primo piano d'azione comune presentato dallo Stato membro nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, conformemente all'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

2. il titolo della parte C è sostituito dal seguente:

«C. OBIETTIVI DEL PAC»;

3. il punto C.1 è sostituito dal seguente:

«C.1. **Descrivere gli obiettivi del PAC e in che modo esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.**

<type='S' maxlength='17500' input='M'>»;

4. il punto C.2 è sostituito dal seguente:

«C.2. **Sulla base delle informazioni fornite al punto C.1., indicare gli obiettivi del PAC.**

Numero	Codice	Obiettivo
Obiettivo 1 del PAC <i><type='S' input='S'></i>	<i><type='N' input='M'></i>	<i><type='S' maxlength='500' input='M'></i>
Obiettivo 2 del PAC»		
...		

5. il punto C.3 è soppresso;

6. il titolo della parte D è sostituito dal seguente:

«D. DESCRIZIONE DEL PAC»;

7. al punto D.1.1, il testo nella terza colonna della prima riga della tabella è sostituito dal seguente:

«Obiettivo o obiettivi del PAC ai quali esso contribuisce»;

8. il titolo del punto D.1.2 è sostituito dal seguente:

«D.1.2. Come contribuiranno i progetti al conseguimento degli obiettivi del PAC? Fornire giustificazioni.»;

9. il titolo del punto D.1.3 è sostituito dal seguente:

«D.1.3. Quali sono i target intermedi e, se del caso, finali per gli output e i risultati di questi progetti?»;

10. al punto D.1.3, il testo nella seconda colonna della seconda riga della tabella è sostituito dal seguente: «Indicatore del PAC»;

11. il punto D.3 è soppresso;

12. il testo fra i punti F ed F1 è soppresso;

13. al punto F.1, il testo nella seconda colonna è sostituito dal seguente:

«("Specificare la data d'inizio dell'attuazione");»;

14. il titolo della parte G è sostituito dal seguente:

«G. CONTRIBUTO DEL PAC AI PRINCIPI ORIZZONTALI»;

15. tra i punti G e G.1, è inserito il testo seguente:

«Confermare e spiegare in che modo il PAC contribuisce ai principi orizzontali come definito nel pertinente programma o accordo di partenariato»;

16. il punto G.1 è sostituito dal seguente:

«G.1. **Promozione della parità fra uomini e donne**

<type='S' maxlength='3500' input='M'>;

17. il punto G.3 è sostituito dal seguente:

«G.3. **Promozione dello sviluppo sostenibile**

<type='S' maxlength='3500' input='M'>;

18. il punto H.1.2 è sostituito dal seguente:

«H.1.2. Fornire informazioni sulla selezione del piano d'azione comune in conformità all'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

19. i punti H.1.2.1 e H.1.2.2 sono soppressi;

20. il punto H.4 è soppresso;

21. il punto I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1. Costi di conseguimento dei target intermedi e dei target finali per gli output e i risultati (compilare anche l'appendice sugli indicatori).

Compilare le seguenti tabelle inserendo gli indicatori da utilizzare per la gestione finanziaria del PAC, se pertinente ripartendoli per asse prioritario, fondo e categoria di regioni.»;

22. il punto I.2 è soppresso.

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

1. nella parte A, punto 3.2, la tabella 4 A (Indicatori di output comuni per il FSE) è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4 A

Indicatori di output comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e categoria di regione).

Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti (*)

Priorità d'investimento:

Indicatore ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valore cumulativo (calcolato automaticamente)			Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale													
			<type='N' input='G'>													<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='G'>			<type='P' input='G'>							
				Valore annuale																												
				Totale	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	totale	M	W	totale	M	W		
	Disoccupati (FSE)																															
	Disoccupati (IOG)																															
	Disoccupati di lunga durata (FSE)																															
	Disoccupati di lunga durata (IOG)																															
	Inattivi (FSE)																															
	Inattivi (IOG)																															
	Inattivi che non seguono un corso di istruzione né una formazione (FSE)																															
	Inattivi che non seguono un corso di istruzione né una formazione (IOG)																															

Indicatore ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valore cumulativo (calcolato automaticamente)			Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale									
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='P' input='G'>																		
Valore annuale																												
			Totale	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	totale	M	W	totale	M	W	
	Occupati, compresi i lavoratori autonomi																											
	Persone di età inferiore a 25 anni (FSE)																											
	Persone di età inferiore a 25 anni (IOG)																											
	Persone di età superiore a 54 anni																											
	Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive e che non seguono un corso di istruzione né una formazione																											
	Persone in possesso di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (FSE)																											
	Persone in possesso di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (IOG)																											

Indicatore ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valore cumulativo (calcolato automaticamente)			Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale															
			<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>											<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='P' input='G'>											
				Valore annuale																													
				Totale	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	totale	M	W	totale	M	W			
	Persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (FSE)																																
	Persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (IOG)																																
	Persone in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (FSE)																																
	Persone in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (IOG)																																
	Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i rom) (FSE)																																
	Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i rom) (IOG)																																

Indicatore ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valore cumulativo (calcolato automaticamente)			Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale												
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>		<type='N' input='M'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>																							
			Valore annuale																											
			Totale	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	totale	M	W	totale	M	W	
	Partecipanti con disabilità (FSE)																													
	Partecipanti con disabilità (IOG)																													
	Altre persone svantaggiate (FSE)																													
	Altre persone svantaggiate (IOG)																													
	Persone senzateo o colpite da esclusione abitativa ⁽¹⁾ (FSE)																													
	Persone senzateo o colpite da esclusione abitativa (IOG)																													
	Persone originarie di aree rurali ⁽¹⁾ (FSE)																													
	Persone originarie di aree rurali (IOG)																													

2. nella parte A, punto 3.2, la tabella 9 [Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)] è sostituita dalla seguente:

«1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Asse prioritario	Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma (%) (3/sostegno finanziario UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma *100)	Importo del sostegno UE in operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma (%) (5/sostegno finanziario UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma *100)
Costo delle operazioni al di fuori dell'area del programma ⁽¹⁾	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

⁽¹⁾ Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013».

3. nella parte A, punto 3.2, tabella 13 (Piani d'azione comuni), il testo dell'ottava colonna della prima riga è sostituito dal seguente:

«Tipo di PAC

1. normale
2. primo PAC
3. IOG».

—

ALLEGATO IV

Nell'allegato X, parte A, punto 8.2, nella tabella 8 (Piani d'azione comuni), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, il testo dell'ottava colonna della prima riga è sostituito dal seguente:

«Tipo di PAC

1. normale
2. Primo PAC».

ALLEGATO V

Nell'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, la tabella è sostituita dalla seguente:

«13	14
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia	
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2018 e certificate alla Commissione Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013»

ALLEGATO VI

Nell'allegato X, parte B, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, la tabella è sostituita dalla seguente:

«13	14
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia	
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2018 e certificate alla Commissione Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/257 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2019****recante duecentonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) L'8 febbraio 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sopprimere quattro voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono soppresse dall'elenco «Persone fisiche»:

«Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** [alias (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al-Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell'Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Indirizzo: si troverebbe nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2012. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.»

«Jamal **Housni** [alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Altre informazioni: nel giugno 2009 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.»

«Malik Muhammad **Ishaq** (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastrea e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ucciso in Pakistan il 28.7.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 14.3.2014.»

«Lavdrim **Muhaxheri** [alias (a) Abu Abdullah al Kosova, (b) Abu Abdallah al-Kosovi, (c) Abu Abdallah al-Kosovo]; data di nascita: (a) 3.12.1989, (b) intorno al 1987; luogo di nascita: Kaqanik/Kacanik; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 29 gennaio 2019

che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2019/258]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾ (in appresso «l'accordo»), in particolare l'articolo 7 del protocollo n. 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo, il 13 novembre 2018 l'Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto i prezzi di riferimento interni di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione dei prezzi effettiva riguardante le suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.
- (2) È pertanto necessario aggiornare i prezzi di riferimento interni e le differenze di prezzo per le materie prime agricole elencate nella tabella III del protocollo n. 2 dell'accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole indicate nella tabella IV di detto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019

Per il comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS

⁽¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.

ALLEGATO I

«Tabella III

Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo di riferimento interno della Svizzera CHF per 100 kg netti	Prezzo di riferimento interno dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata in Svizzera CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata nell'UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	50,80	23,44	27,35	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	42,50	21,92	20,60	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	91,95	46,69	45,25	0,00
Latte intero in polvere	606,15	333,85	272,30	0,00
Latte scremato in polvere	400,80	181,60	219,20	0,00
Burro	1 056,00	656,39	399,60	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	40,95	28,00	12,95	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00».

ALLEGATO II

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	22,30	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	16,80	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	36,90	0,00
Latte intero in polvere	221,60	0,00
Latte scremato in polvere	178,65	0,00
Burro	325,65	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	10,25	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT